



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO NR. 30

SEDUTA DEL 30/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2020 E MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno **duemilaventi**, il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 18.00 il Consiglio Comunale si svolge nei locali della palestra comunale in loc. Carmignanello nel rispetto delle misure previste dai decreti emessi per emergenza Covid-19 convocato nei modi di legge, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Guglielmo Bongiorno in qualità di Sindaco.

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Beatrice Magnini incaricata della redazione del presente verbale.

All'appello risultano presenti n. 12 consiglieri come segue:

		Presenti	Assenti
1	Bongiorno Guglielmo	x	
2	Grazzini Maila		x
3	Gigliotti Giulio	x	
4	Ferri Stefano	x	
5	Morganti Chiara	x	
6	Biagioni Gianmarco	x	
7	Nannetti Elena	x	
8	Del Principe Luca	x	
9	Capri Enrico	x	
10	Logli Alessandro	x	
11	Santi Lorenzo	x	
12	Manciulli Barbara	x	
13	Novellini Paolo	x	

Risultano presenti gli Assessori esterni : Fabbri Elisa.

Sono stati designati a scrutatori i seguenti consiglieri:Biagioni,Nannetti,Novellini.



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L.160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della L. 147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Visti i commi 641 e 705 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

Visti i commi 683 e 683bis, quest'ultimo aggiunto dall'art. 57Bis del DL 124/2019, convertito con L 157/2019, dell'art. 1 della Legge n.147/2016 che recitano:

683 "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."

Dato atto, inoltre, che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari previsto dall'art 1, c.683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'art.107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (cd Cura Italia) recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*

Considerato che il comma 5 del richiamato art.107 ha poi previsto che *"I comuni possono, in deroga all'art.1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.

Visto l'art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n.388, come modificato dall'art.27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n.448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

Viste le modifiche normative apportata dall'art 15 bis del decreto legge 34/2019 convertito con modificazioni dalla L.28 giugno 2019, n.58 che testualmente recita: All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal seguente: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360”;*

“15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

“ 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1°dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”

Dato atto che per l'emergenza Covid-19 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali è stato differito al 31 luglio 2020, (D.L. “Cura Italia”, art. 107, comma 2) e che si ritiene differita altresì la scadenza per apportare modifiche al Regolamento TARI in virtù di quanto disposto dall'art.53, comma 16 della Legge 388/2000;

Richiamata la deliberazione nr 11 del 23/04/2020 avente ad oggetto l'approvazione del regolamento per la disciplina della TARI;

Richiamata la deliberazione nr 7 del 26/03/2020 che approva il Piano Economico Finanziario 2019 per il servizio di igiene urbana anno 2019;

Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

Richiamato l'art.9, comma 1, del Regolamento delle Entrate Tributarie comunali, che dispone che *“con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi e differiti per tutto o per determinate categorie di*



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o che si trovino in particolari situazioni con criteri individuati nella medesima deliberazione, se non disposto diversamente da legge statale.”

Visto l'eccezionale momento di difficoltà dell'intero paese venutosi a creare dal mese di marzo per l'emergenza coronavirus – COVID 19 e il susseguirsi di decreti legge con varie tipologie di misure restrittive e per fronteggiare i contagi, sospendendo le manifestazioni od iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludica, sportiva e religiosa, i servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado, apertura al pubblico dei musei od altri luoghi di cultura, oltre a misure di chiusura delle attività non essenziali;

Richiamato il DPCM del 22 marzo 2020 che detta misure di contenimento del contagio, fra le quali, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita dei generi alimentari e di prima necessità, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), la chiusura di tutte le strutture ricettive, il fermo delle attività nei cantieri, fatti salvi gli interventi di urgenza o di sicurezza e la manutenzione della rete stradale;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n.19;

Richiamato il DPCM del 10 aprile 2020 di proroga delle disposizioni restrittive fino al 3 maggio 2020;

Richiamato l'art.107, commi 2,4 e 5 del D.L. 18/2020 che ha differito al giugno l'approvazione delle tariffe TARI 2020, dando facoltà ai comuni di adottare le tariffe per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

Richiamato l'art.138 D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio” che, tra le altre, nello specifico abroga il co. 4 dell'art.107 del D.L. 18/2020 “Cura Italia” per cui si rende applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art.1 co.169 L.296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, fissata al 31 luglio 2020;

Considerato che il PEF 2020 è in fase di predisposizione in seguito alle nuove disposizioni e alle indicazioni e principi stabiliti da ARERA;

Vista, inoltre, la situazione economica attuale si ritiene opportuno confermare per l'anno 2020 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) del 2019 per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche, per evitare eventuali aumenti di tariffa derivanti dal Pef Arera, in un così difficile momento storico;

Preso atto che l'emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica, con ricadute negative su tutta la popolazione ma in particolare sulle attività economiche e data quindi la necessità di ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, con l'introduzione di riduzioni specifiche o esenzioni temporanee per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

Ritenuto necessario introdurre una specifica riduzione della tassa rifiuti per le utenze non domestiche, per venire incontro alle attività commerciali e artigianali in difficoltà a seguito delle chiusure obbligatorie temporanee introdotte da provvedimenti governativi per emergenza sanitaria da COVID 19, modificando e aggiungendo il comma 5) evidenziato in grassetto, all'articolo 17 del regolamento Tari, come di seguito riportato:

Art.17 – Riduzioni tariffarie

- 1) Omissis
- 2) Omissis
- 3) Omissis
- 4) Omissis

5) Emergenza COVID-19.

Al fine di supportare le utenze non domestiche, in particolare esercizi commerciali ed artigianali che per l'emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere/chiedere temporaneamente o ridurre l'attività lavorativa, in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi adottati per contenere il diffondersi del coronavirus, sono concesse riduzioni del 25%, in assenza di autocertificazione, per le utenze non domestiche, ad esclusione delle seguenti categorie:

18 – Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari;

19 – Plurilicenze alimentari e/o miste;

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Rilevato che le esenzioni/riduzioni previste nel Regolamento Comunale, ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

Constatato che le agevolazioni di cui sopra sono stimate in € 25.000

Viste le modifiche introdotte dalle deliberazioni di ARERA n.444/2019 e 59/2020 in relazione al contenuto minimo delle bollette di pagamento TARI

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, che stabilisce che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI e ritenuto necessario per l'anno 2020, per quanto espresso in premessa, posticipare la bollettazione della TARI, modificando le scadenze di pagamento delle bollette TARI.

Considerato che, per il particolare momento storico, risulta opportuno posticipare l'invio delle bollette TARI e di determinare, solo per l'anno 2020, le scadenze nel modo seguente:

1° rata 15 settembre

2° rata 15 ottobre

3° rata 15 novembre

4° rata 15 dicembre,

consentendo il pagamento in un'unica soluzione al 15 settembre 2020.

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti dell'11 maggio 2020 espresso ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 2 bis, del D.L. 174/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

Uditi gli interventi come riportati nel verbale redatto a cura del Vice Segretario comunale;

Il Sindaco pone il punto in votazione.

ESPERITA la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei nominati scrutatori:

Presenti: 12
Votanti: 12
Favorevoli: 12
Contrari: /
Astenuti: /

DELIBERA

1. Approvare le tariffe della TARI per l'anno 2020, confermando e adottando le tariffe applicate per l'anno 2019, per evitare eventuali aumenti di tariffa in un così difficile momento storico, come elencate nell'allegato 1) agli atti dell'ufficio tributi, e dando atto che entro il 31 dicembre 2020 (ai sensi dell'art.107, c 4 e 5 del DL 18/2020) l'Ente provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 – secondo il metodo ARERA;
2. Introdurre una nuova agevolazione TARI, aggiungendo, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il comma 5 all'art.17 del vigente "*Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)*"

Art. 17- Riduzioni tariffarie

- 1) Omissis
- 2) Omissis
- 3) Omissis
- 4) Omissis
5. Emergenza COVID-19.

Al fine di supportare le utenze non domestiche, in particolare esercizi commerciali ed artigianali che per l'emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere/chiedere temporaneamente o ridurre l'attività lavorativa, in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi adottati per contenere il diffondersi del coronavirus, sono concesse riduzioni del 25%, in assenza di autocertificazione, per le utenze non domestiche, ad esclusione delle seguenti categorie:

18 – Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari

19 – Plurilicenze alimentari e/o miste

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;

3. Posticipare l'invio delle bollette TARI, in un'unica soluzione, e fissare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, solo per l'anno 2020, le scadenze di pagamento di seguito riportate:

1° rata 15 settembre

2° rata 15 ottobre

3° rata 15 novembre

4° rata 15 dicembre

consentendo il pagamento in un'unica soluzione al 15 settembre 2020;

4. Provvedere al calcolo del conguaglio fra le tariffe approvate in questa sede e le tariffe che scaturiscono dall'approvazione del piano economico finanziario anno 2020, ripartendo



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

l'eventuale differenza di costo nei tre anni successivi a partire dal 2021, come previsto dal comma 5 art.107 del D.L. 18 del 17/03/2020 (cd "Cura Italia");

5. Trasmettere a decorrere dall'anno d'imposta 2020, a norma dell'art.13, commi 15 e 15ter, del D.L.201/2011, come modificato dall'art. 15Bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L. 54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e della Finanze, Dipartimento delle finanze esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c3, del D.Lgs 360/1998;

Quindi,

ILCONSIGLIO COMUNALE

ESPERITA la votazione per appello nominale ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei nominati scrutatori:

Presenti: 12
Votanti: 12
Favorevoli: 12
Contrari: /
Astenuiti: /

DELIBERA

Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

D.Lgs. 267 del 18/08/2000, art. 49

Parere relativo alla allegata proposta/schema di deliberazione, avente ad oggetto:

Oggetto:	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2020 E MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
-----------------	--

In ordine alla **regolarità tecnica** della proposta/schema di deliberazione sopra richiamata, ai sensi e per gli effetti dell' 49, 1° comma, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, si esprime:

Parere:	FAVOREVOLE
----------------	-------------------

Cantagallo, 28.07.20

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Beatrice Magnini

In ordine alla **regolarità contabile** della proposta/schema di deliberazione sopra richiamata, ai sensi e per gli effetti dell' 49, 1° comma, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, si esprime:

Parere:	FAVOREVOLE
----------------	-------------------

Cantagallo, 28.07.20

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Beatrice Magnini



COMUNE DI CANTAGALLO

PROVINCIA DI PRATO

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 13 del 24 luglio 2020

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2020 E MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)".

Il Collegio dei revisori del Comune di CANTAGALLO, nominato dall'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio (PO) con delibera consiliare n. 12 del 14 settembre 2018, per il periodo dal 26/09/2018 fino al 15/09/2021;

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto, pervenuta tramite posta elettronica in data di ieri 23 luglio 2020, con la quale vengono adottate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020 mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2019, come consentito dall'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, e vengono disposte delle riduzioni tariffarie per alcune categorie di contribuenti, per l'esercizio 2020, stante la situazione straordinaria dovuta alla pandemia COVID-19, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 all'approvazione del Piano economico finanziario del servizio dei rifiuti per l'anno 2020;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Responsabile dell'Area Finanziaria in merito alla regolarità tecnica e contabile;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione del Consiglio avente per oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2020 E MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)".

Cantagallo (PO), il 24 luglio 2020.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Terzani Dr. Enrico - Presidente

Conti Dr. Tommaso - componente

Pandolfini Rag. Giuseppe - componente



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

IL PRESIDENTE
F.to Guglielmo Bongiorno

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Beatrice Magnini